

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 670 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (2048) (ore 19,17).**

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell’articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 2048)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l’Ulivo ne ha chiesto l’ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Baldi.

MONICA STEFANIA BALDI, *Relatore*. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, l’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 24 novembre 1999, mira alla diffusione degli investi-

menti italiani in Messico e a favorire la cooperazione economica tra i due paesi.

Vorrei ricordare che l’Unione europea ed il Messico hanno firmato un trattato di libero commercio e di cooperazione economica che ha come principale fondamento per l’esistenza dello stesso la clausola democratica dell’impegno reciproco, a completo rispetto dei diritti umani in tutta la loro estensione.

Il disegno di legge di ratifica all’esame dell’Assemblea questo pomeriggio è costituito da tre articoli: il primo autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’accordo; il secondo contiene l’ordine di esecuzione dello stesso, mentre il terzo indica, quale termine per l’entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione della legge.

Il disegno di legge non presenta alcuna norma di spesa perché l’esecuzione dell’accordo in oggetto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Entrando nel merito del contenuto dell’accordo, è importante rilevare che l’articolo 1 fornisce le opportune definizioni di termini quali: investimento, investitore, persona fisica, persona giuridica, redditi e territorio necessarie ad individuare in modo certo l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell’accordo.

Il termine investimento indica in particolare, ma non esclusivamente: a) i beni mobili ed immobili acquisiti o utilizzati a fini economici, nonché ogni diritto *in rem*, così come i diritti di garanzia, privilegi ed ipoteche; b) titoli azionari, obbligazionari, ed altri titoli, così come capitali sociali ed ogni altra forma di partecipazione; c) crediti monetari o qualsiasi altro servizio avente valore economico strettamente connessi con un investimento; d) diritti di proprietà intellettuale; e) diritti attribuiti per legge, per contratto, o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione e, da ultimo, diritti derivanti da licenza o concessione accordati dall’ente di Stato.

Secondo l’articolo 2, per poter incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle parti si impegna ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell’altra parte un

trattamento giusto ed equo in conformità alla propria legislazione e comunque, secondo l'articolo 3 comma 1, non meno favorevole di quello riservato agli investitori di paesi terzi.

Fanno eccezione le condizioni accordate ad altri Stati in ragione di accordi, come ad esempio quelle per evitare le doppie imposizioni fiscali o gli accordi commerciali transfrontalieri, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a unioni doganali o a zone di libero scambio.

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento per perdite derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili, come sancito dall'articolo 4.

Con l'articolo 5, si dispone una normativa in materia di esproprio; difatti la protezione degli investimenti è assicurata dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizione o altre misure, in conformità alle disposizioni di legge e dietro equo indennizzo, tenendo conto del valore di mercato del bene alla data in cui sono state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Per quanto riguarda il trasferimento di fondi sancita all'articolo 6, ognuna delle due parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito ed in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati.

L'articolo 7 prevede che, in caso di garanzia assicurativa prestata da una delle parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dei propri investitori nel territorio dell'altra parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato.

Le controversie che dovessero insorgere tra investitori e parti contraenti o fra parti, in relazione a questioni di interpretazione e applicazione dell'accordo, sono regolamentate, ai sensi dell'articolo 9, con un apposito allegato che è parte integrante del presente accordo e prevede procedure arbitrali affidate ad organi imparziali.

Le parti contraenti e i loro investitori possono avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'accordo in esame, qualora siano previste da altri accordi internazionali o da altre leggi vigenti nei propri territori, come previsto nell'articolo 10.

L'articolo 11 e l'articolo 12 stabiliscono i termini per l'entrata in vigore, la durata e la scadenza dell'accordo, che rimarrà in essere per dieci anni a partire dalla data la notifica; trascorsi i quali resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque anni.

Infine, è auspicabile che l'accordo in esame venga ratificato, come è già avvenuto con i numerosi accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti che l'Italia ha già posto in essere e la cui ratifica è stata autorizzata per legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.** Il Governo è d'accordo con quanto ha espresso il relatore, onorevole Baldi.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 671 – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti ar-**

**mati, fatti a New York il 6 settembre 2000 (approvato dal Senato) (2049); e delle abbinate proposte di legge: Piscitello; Ruzzante ed altri (1502-2012) (ore 19,22).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Piscitello, Ruzzante ed altri.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 2049)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, onorevole Angela Napoli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANGELA NAPOLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge (atto Camera n. 2049) di ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000, è stato assunto dalla Commissione affari esteri e comunitari come testo base. Lo stesso testo è di contenuto identico alle

proposte di legge atto Camera nn. 1502 e 2012, d'iniziativa di altri colleghi parlamentari.

Il provvedimento si compone di tre articoli: i primi due recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dei due protocolli opzionali alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sottoscritti entrambi dall'Italia il 6 settembre 2000, ed il loro relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non posso esimermi, valutata l'importanza dei protocolli, dal delinearne il contenuto. In occasione del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato due protocolli opzionali alla medesima Convenzione, concernenti rispettivamente la vendita e la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Nella storia del diritto internazionale la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo è il trattato che annovera il maggior numero di paesi aderenti, essendo stata ratificata da quasi tutti gli Stati del mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d'America (che però l'hanno firmata il 16 febbraio 1995) e della Somalia.

I diritti riconosciuti nei 54 articoli di cui si compone la Convenzione ineriscono ad ogni aspetto della condizione esistenziale del bambino, definito come ogni essere umano che non abbia ancora raggiunto la maggiore età, al quale vengono garantiti standard minimi di tutela. La maggior parte delle disposizioni contenute nella Convenzione ha infatti natura programmatica e, come tale, essa ha ispirato e orientato, nel corso del tempo, le varie normative nazionali sui minori. I due protocolli facoltativi, oggetto dei progetti di legge in esame, mirano ad introdurre nuove norme volte a superare i limiti della Convenzione stessa, rendendola uno strumento più adeguato ad affrontare alcune attuali problematiche attinenti alla protezione dell'infanzia.

Il primo protocollo, composto da un preambolo e da 17 articoli, riguarda il grave fenomeno dello sfruttamento dei minori per fini sessuali.

Partendo dalla considerazione che la tratta internazionale di fanciulli, ai fini della loro vendita e prostituzione, ha assunto notevoli dimensioni, il protocollo in esame intende codificare una più organica cooperazione tra gli Stati per la prevenzione e la repressione di tali reati.

Il testo — elaborato da un gruppo di lavoro istituito nel 1995 dalla commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite — si ricollega ad alcune disposizioni contenute nella Convenzione, relative ai temi dello sfruttamento e della violenza sessuale a danno del fanciullo; in particolare, all'articolo 34, in base al quale gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale, misure atte a proteggere i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento che li coinvolga in attività sessuali illecite, nella prostituzione o in spettacoli pornografici e, più genericamente, all'articolo 36, concernente la tutela del minore contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.

Nel preambolo, sono esplicitamente richiamati anche altri strumenti giuridici internazionali, adottati in materia di protezione dell'infanzia, tra cui la convenzione dell'Aia sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini e la convenzione n. 182 del 1999 dell'Organizzazione internazionale del lavoro contro il lavoro minorile. Un particolare accenno è rivolto poi alla dichiarazione e al programma di azione, adottati dal primo congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996 ed organizzato dal Governo svedese in collaborazione con l'UNICEF, con il gruppo per la convenzione sui diritti del fanciullo e la compagnia mondiale per la fine della prostituzione, della pornografia infantile e del traffico dei minori per scopi sessuali.

Sempre nel preambolo, infine, si manifesta forte preoccupazione per l'offerta crescente di pornografia infantile su Internet ed altri nuovi supporti tecnologici. In tale contesto, vengono richiamate le conclusioni della conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia infantile su Internet tenutasi a Vienna nel 1999 in cui si è posto l'accento sull'esigenza di punire penalmente, in tutto il mondo, la produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso intenzionale e pubblicità di pornografia infantile, e sull'importanza di una cooperazione più stretta tra pubblici poteri e professionisti della rete.

L'articolato impone anzitutto, all'articolo 1, agli Stati contraenti, l'obbligo generale di vietare la compravendita, la prostituzione, lo sfruttamento pornografico dei fanciulli. Ai sensi dell'articolo 3, ciascuno Stato contraente vigila affinché tali reati, enunciati nel titolo del protocollo e definiti puntualmente dall'articolo 2, vengano perseguiti dalla legge penale nazionale a prescindere che siano commessi all'interno del proprio territorio o all'esterno da singoli individui o da organizzazioni. Per quanto riguarda la vendita dei bambini, si precisa che, oltre allo sfruttamento per fini sessuali, vanno puniti anche altri reati, come il traffico di organi ed il lavoro forzato.

Allo stesso modo, sono perseguibili l'offerta, l'intermediazione e l'ottenimento di fanciulli a scopo di prostituzione, nonché la produzione, importazione, esportazione, distribuzione, vendita o possesso di materiale pornografico in cui figurino bambini. Ciascuno Stato contraente si adopererà in modo da sanzionare tali reati con pene adeguate, secondo la loro gravità. Fatto salvo il diritto interno di ciascuna parte, le medesime norme vanno applicate anche in caso di tentata perpetrazione di tali atti, di complicità nel commetterli o di partecipazione agli stessi.

Gli Stati contraenti sono tenuti, inoltre, ad accertare che tutti i soggetti che intervengono nell'adozione di un bambino agi-

scano in conformità alle disposizioni contenute negli strumenti internazionali vigenti in materia.

L'articolo 4 stabilisce i criteri di riparto della giurisdizione tra gli Stati a seconda che i reati siano stati commessi sul territorio di uno Stato o a bordo di aerei o di navi immatricolate nello stesso, ovvero siano stati compiuti da cittadini o persone residenti oppure ne siano vittime cittadini.

Ai sensi dell'articolo 5, i reati oggetto del protocollo sono inclusi *de iure* in qualsiasi trattato di estradizione già in vigore o successivamente concluso fra le parti. Ai fini dell'extradizione, inoltre, il reato va trattato come se fosse stato commesso non solo nel luogo in cui si è verificato, ma anche nel territorio di quei paesi che, sottoscrivendo il protocollo facoltativo, hanno riconosciuto e previsto tali reati, creando, al riguardo, una sorta di spazio giurisdizionale comune.

Gli articoli 6 e 7 riguardano la reciproca assistenza tra le parti nello svolgimento di inchieste, procedure penali o di estradizione nonché nella confisca e nel sequestro di beni utilizzati per commettere i reati enunciati nel protocollo.

Nell'interesse superiore del bambino e in base a quanto disposto dall'articolo 8, gli Stati contraenti adottano, in ogni stadio della procedura penale, le misure necessarie a proteggere i diritti e gli interessi dei fanciulli vittime delle pratiche vietate dal protocollo. Tali misure mirano, in particolare, ad assicurare ai minori un'appropriate assistenza legale, la protezione della *privacy* e dell'identità delle vittime nonché la tutela delle vittime, delle loro famiglie e dei testimoni dei reati contro i minori da intimidazioni e minacce.

L'articolo 9 riguarda, più specificamente, il tema della prevenzione mediante l'adozione, da parte degli Stati contraenti, di leggi, misure amministrative, politiche e programmi sociali *ad hoc* nonché di provvedimenti relativi all'assistenza psicofisica delle vittime, alla loro reintegrazione sociale ed alla riparazione del danno subito.

L'articolo 10 ha per oggetto il rafforzamento della cooperazione internazionale, da realizzarsi attraverso la conclu-

sione di accordi multilaterali, regionali e bilaterali volti a prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili dei reati disciplinati dal protocollo. In tale contesto, gli Stati contraenti si impegnano ad eliminare i principali fattori — in particolare, la povertà ed il sottosviluppo — che rendono i fanciulli vulnerabili alla vendita, alla prostituzione e alla pornografia. Se ne hanno la possibilità, gli Stati possono anche fornire aiuti finanziari e tecnici, nell'ambito dei programmi esistenti a livello multilaterale o bilaterale.

Ai sensi dell'articolo 11, le disposizioni contenute nel protocollo in esame non pregiudicano l'applicazione delle norme più favorevoli a tutela dei minori eventualmente già esistenti nella legislazione di uno Stato contraente o nel diritto internazionale per quest'ultimo vigente.

L'articolo 12 prevede che ciascuno Stato-parte presenti, entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo contenente informazioni dettagliate sulle misure attuative a livello nazionale. Successivamente, ciascuna parte includerà tutte le nuove informazioni nel rapporto periodico generale che il Comitato riceve ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione.

Gli articoli 13 e 14 recano le clausole relative alla firma, alla ratifica e all'entrata in vigore del protocollo (per la quale è necessario il deposito di almeno dieci strumenti di ratifica o di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite).

Essendo già stato raggiunto il numero minimo di ratifiche necessarie, il protocollo è entrato in vigore a livello internazionale il 18 gennaio 2002. L'articolo 15 conferisce a ciascuna parte la facoltà di denunciare il protocollo mediante notifica scritta al depositario. È però esplicitamente stabilito che la denuncia non libera lo Stato dagli obblighi che gli sono imposti dal protocollo riguardo ai reati commessi anteriormente alla data in cui ha effetto la notifica. L'articolo 16 disciplina la procedura di emendamento del protocollo. Ciascuna parte può presentare proposte di modifica depositandone il testo presso il Segretario generale dell'ONU, il quale prov-

vede ad informare le altre parti allo scopo di ottenere il consenso di almeno un terzo alla convocazione di una conferenza *ad hoc* per l'esame e la votazione degli emendamenti presentati. Ogni emendamento adottato a maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli emendamenti hanno valenza obbligatoria soltanto per gli Stati contraenti che li hanno accettati.

Il secondo protocollo ha come tema il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, tema di grande attualità purtroppo, e si compone di un preambolo di 13 articoli. L'oggetto e gli obiettivi perseguiti dal protocollo figurano già nel preambolo, che richiama espressamente anche altri due strumenti internazionali recanti, tra l'altro, anche alcune disposizioni a tutela dei minori. Il primo di questi è lo statuto della Corte penale internazionale, che include tra i crimini di guerra nei conflitti armati sia internazionali sia non internazionali la chiamata di leva o l'arruolamento nelle Forze armate nazionali di minori di 15 anni o il fatto di farli partecipare attivamente alle ostilità. Il secondo è la convenzione, già richiamata, la n. 182 del 1999 dell'organizzazione internazionale del lavoro, che proibisce ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile, in base alla quale è vietato il reclutamento forzato obbligatorio di bambini ai fini di utilizzarli in operazioni belliche. Il protocollo in esame condanna anche il reclutamento, l'addestramento e l'uso di fanciulli ad opera di gruppi armati diversi dalle Forze armate di uno Stato, riconoscendo la responsabilità di coloro che arruolano, addestrano ed utilizzano fanciulli a tale scopo. Il principale obiettivo del protocollo consiste nel rafforzare la tutela riconosciuta dalla Convenzione del 1989, risolvendo una certa anomalia insita in questo strumento, laddove l'articolo 1 definisce come fanciullo ogni essere umano che non abbia compiuto 18 anni e l'articolo 38 vieta l'arruolamento nelle Forze armate soltanto ai minori di 15 anni.

Nel 1998 alcune importanti organizzazioni non governative hanno formato la coalizione internazionale denominata

« Stop all'uso dei bambini soldato », presente in 37 paesi, grazie alla quale è stato dato un impulso decisivo all'adozione del protocollo in esame. Il protocollo consta poi degli articoli il cui contenuto ho già elencato nel preambolo. È necessario però ribadire, anzi evidenziare che le clausole finali relative alla firma e all'entrata in vigore, alla denuncia nonché alla possibilità di emendare il testo del protocollo sono di contenuto identico a quelle del primo protocollo. Essendo stata realizzata la condizione necessaria per l'entrata in vigore, anche questo protocollo in esame è già entrato in vigore a livello internazionale, esattamente il 13 febbraio 2002.

Dopo aver esposto il contenuto dei protocolli, appaiono evidenti la valutazione positiva nonché l'importanza e l'urgenza del provvedimento. La ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo da parte dell'Italia speriamo possa contribuire a cancellare o almeno a ridurre le vergogne ignominiose che, purtroppo, vengono perpetrate, quotidianamente, in numerosi paesi, non escluso il nostro, a danno dei fanciulli, vittime inconsapevoli di innocenti.

Poiché dall'applicazione dei due protocolli non discendono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica non contiene alcuna norma di spesa. La relazione del Governo che accompagna il provvedimento in discussione precisa che anche l'attuazione dell'articolo 7 del protocollo, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, ove siano previsti eventuali programmi di assistenza a favore dei minori e la costituzione di un fondo comune delle Nazioni Unite, è assicurata dagli strumenti ordinari di contribuzione volontaria erogata dagli organismi internazionali sui fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Valutato, infine, il parere favorevole espresso dalle Commissioni I, II, IV, VII, XI e XII, auspico che il Parlamento tutto, all'unanimità, possa procedere ad approvare con urgenza il disegno di legge di ratifica in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, interverrò brevemente anche perché la relatrice è stata esaustiva nella sua relazione.

Credo che questi due protocolli debbano essere ratificati con carattere prioritario. Aggiungo che i due protocolli sono stati firmati rispettivamente da 93 e 89 Stati e che, avendo superato il *quorum* necessario, ambedue i testi sono in vigore da pochissimi giorni. È quindi quanto mai opportuno che anche l'Italia ratifichi tali atti internazionali prima della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista per il maggio di quest'anno. Tale Assemblea si propone, fra gli altri, l'obiettivo di valutare i progressi compiuti in tutti i paesi dopo il vertice mondiale sull'infanzia del 1990 e di stabilire i nuovi impegni di tutta la comunità internazionale per migliorare la condizione dell'infanzia nel mondo.

PRESIDENTE. Constatò l'assenza dell'onorevole Valpiana, iscritta a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 726 – Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 (articolo 79, comma 15) (approvato dal Senato) (2051) (ore 19,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2051, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione

idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali  
– A. C. 2051)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il vicepresidente della III Commissione, onorevole Rivolta.

DARIO RIVOLTA, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, la modifica in questione prevede l'introduzione all'interno dell'articolo XXI della Convenzione di un nuovo paragrafo, il numero 4, che recita esattamente: « Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria è nulla, salvo decisione contraria della Conferenza ».

Questa decisione è stata adottata perché tante volte numerose proposte di emendamento, approvate dalle conferenze precedenti, non entravano in vigore a causa della mancanza del *quorum* di ratifiche e, di conseguenza, intralciavano i lavori della conferenza medesima.

L'emendamento in esame consentirà alla conferenza – e mi riferisco alle sessioni ordinarie – di far decadere le proposte di modifica che, entro un tempo ragionevole di 5 anni – cioè il tempo che intercorre tra una conferenza ordinaria e l'altra – non siano entrate in vigore.

Per un maggiore approfondimento della materia, chiedo il permesso di far

riferimento alla esauriente relazione svolta in Commissione dall'onorevole Paoletti Tangheroni.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rivolta.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal vicepresidente della III Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 14 febbraio 2002, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa il senatore Bassanini, in sostituzione del senatore Vitali, dimissionario.

**Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 14 febbraio 2002, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Vitali, in sostituzione del senatore Basso, dimissionario.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 19 febbraio 2002, alle 10:

1. - Svolgimento di interrogazioni.

(ore 15).

2. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1002 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (*Approvato dal Senato*) (2278).

– *Relatore:* Degennaro.

3. - *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1533-B).

– *Relatore:* Guido Giuseppe Rossi.

4. - *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 364 – D'iniziativa dei senatori Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2044).

– *Relatore:* Rizzi.

S. 667 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto

dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2045).

— *Relatore*: Spini.

S. 668 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2046).

— *Relatore*: Spini.

S. 669 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2047).

— *Relatore*: Spini.

S. 725 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2050).

— *Relatore*: Spini.

S. 670 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2048).

— *Relatore*: Baldi.

S. 671 — Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 (*Approvato dal Senato*) (2049).

*e delle abbinate proposte di legge*: PISCITELLO e RUZZANTE ed altri (1502-2012).

— *Relatore*: Angela Napoli.

S. 726 — Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2051).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

**La seduta termina alle 19,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la stampa alle 22,30.